

Proposta di legge di iniziativa parlamentare per la modifica dell'art 165 del codice di procedura civile (Costituzione del convenuto).

Relazione.

Le esigenze di concentrazione delle attività preliminari all'instaurazione del processo, dettate anche dalle necessità organizzative delle cancellerie, costituiscono la ratio sottesa alla disciplina della costituzione del convenuto di cui all'art. 165 c.p.c.

Dette esigenze sono andate scemando sin da quando il termine per comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c. è stato dilatato dagli originari 60 giorni, agli attuali 90 in virtù della novella introdotta dalla l. 28 dicembre 2005, n. 263, con effetto dal 1° marzo 2006.

La sentenza, ormai nota, delle Sezioni Unite Civili n. 19246 depositata il 9/10/2010, ha introdotto poi nel sistema processuale civile un evidente elemento di instabilità in relazione alla applicabilità del termine dimezzato ( 5 giorni) per la costituzione dell'opponente a decreto ingiuntivo, ai numerosi processi pendenti .

In conseguenza della concreta applicabilità del principio di diritto enunciato dalla sezioni unite, si prospettano gravissimi danni per imprese e privati cittadini, i quali oltre a subire le lentezze del sistema, vedono travolgere i propri diritti da revirementi giurisprudenziali tardivi e poco comprensibili.

Il legislatore è pertanto doverosamente chiamato ad intervenire per riequilibrare la norma processuale in favore del diritto sostanziale.

Il termine ordinario per la costituzione del convenuto di cui all'art. 165 c.p.c. Può essere portato a venti giorni, senza alcun documento per le parti e l'attività preparatoria delle cancellerie, considerato che il termine ordinario a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c. è di novanta giorni.

Anche nel caso di abbreviazione dei termini a quarantacinque giorni, non permane alcuna esigenza per dimezzare il termine di costituzione: i venticinque giorni rimanenti sono sicuramente sufficienti sia per la controparte che deve predisporre le difese che per le cancellerie.

La novella è a costo zero per l'erario, invece la sua mancata approvazione produrrebbe costi elevati per il sistema giudiziario, anche in termini di ulteriore perdita di coerenza, e costi economici e sociali inevitabili e gravi per imprese e privati cittadini interessati dalle statuizioni della sentenza.

Da ultimo con l'occasione è possibile dare adeguata risposta alla richiesta di intervento legislativo avanzata dal Consiglio Nazionale Forense e da numerosi Ordini locali.

\* \* \* \* \*

Art. 1 . Nell'art. 165 c.p.c. le parole << dieci giorni >> sono sostituite dalle parole <<venti giorni >> e sono soppresse le parole << ovvero entro cinque giorni nel caso di abbreviazione di termini a norma del secondo comma dell'articolo 163-bis >>.

Art. 2 . L'art. 165 c.p.c. nel testo modificato si applica anche ai processi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3. Entrata in vigore. ....

\* \* \*

Testo dell'articolo modificato

**Art. 165.**

**(Costituzione dell'attore)**

L'attore, entro [dieci] venti giorni dalla notificazione della citazione al convenuto [ ovvero entro cinque giorni nel caso di abbreviazione di termini a norma del secondo comma dell'articolo 163-bis] deve costituirsi in giudizio a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, depositando in cancelleria la nota d'iscrizione a ruolo e il proprio fascicolo contenente l'originale della citazione, la procura e i documenti offerti in comunicazione. Se si costituisce personalmente, deve dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune ove ha sede il tribunale. Se la citazione è notificata a più persone, l'originale della citazione deve essere inserito nel fascicolo entro dieci giorni dall'ultima notificazione.